

R.G. n° [REDACTED]



TRIBUNALE ORDINARIO TRAPANI
SEZIONE CIVILE

VERBALE D'UDIENZA

del 08/11/2022

nella causa promossa da

[REDACTED]
Contro
[REDACTED]

All'udienza del 08/11/2022, alle ore 10.00, chiamato il procedimento indicato in epigrafe, sono comparsi davanti al Giudice dott. Carlo Maria Bucalo:

–per parte opponente: l'Avv. [REDACTED] in sostituzione dell'avv. [REDACTED];

–per parte opposta: l'Avv. [REDACTED];

L'avv. [REDACTED] discute e conclude come da atto di opposizione a d.i.; l'avv. [REDACTED] discute riportandosi agli atti e conclude come in note conclusive depositate.

IL GIUDICE

Dichiara chiusa la discussione e si ritira in camera di consiglio, riservando all'esito della stessa la decisione della causa.

All'esito della camera di consiglio, alle ore 15.10, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione nell'assenza delle parti.





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Trapani
Sezione Civile
in composizione monocratica

in persona del dott. *Carlo Maria Bucalo* ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al N. [REDACTED] del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno [REDACTED], vertente

TRA

[REDACTED] con sede legale in Trapani, in persona del legale rappresentante p.t. (CF: [REDACTED]), [REDACTED], nata a [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED], (CF: [REDACTED]) e [REDACTED], nato a [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED], (CF: [REDACTED]), tutti con l'avv. [REDACTED] (pec domiciliazione: [REDACTED]);

ATTORI - OPPONENTI

E

[REDACTED], con sede legale in [REDACTED] ([REDACTED]), in persona del legale rappresentante p.t.

CONVENUTA CONTUMACE - OPPOSTA

E

[REDACTED], con sede legale in [REDACTED], in persona del legale rappresentante p.t. (CF: [REDACTED]), procuratrice di [REDACTED] [REDACTED], con sede in [REDACTED], ub persona legale rappresentante p.t. (CF: [REDACTED]) con l'avv. [REDACTED] (pec domiciliazione: accardi francesco@pec.ordineavvocatimar- [REDACTED]).

INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.



AVENTE AD OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratti bancari, apertura di credito;

CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 07.06.2022 le parti concludevano come da verbale di pari data e atti ivi richiamati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

██████████, ██████████ E ██████████, hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. ██████████ emesso in data ██████████, con il quale questo Tribunale gli ha ingiunto di pagare, in favore della ██████████ la somma di € 25.626,39, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a saldo dell'esposizione complessiva in capo alla società ██████████, in dipendenza del contratto di conto corrente affidato n. ██████████. In relazione all'esposizione debitoria della ██████████ nei confronti dell'istituto di credito, si sono costituiti fideiussori ██████████ e ██████████.

Gli opposenti, hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto contestando che l'istituto bancario abbia:

1. illegittimamente posticipato la valuta in relazione alle operazioni attive;
2. illegittimamente determinato ed addebitato costi per la gestione del rapporto bancario, in violazione delle condizioni contrattuali negoziate;
3. applicato tassi d'interesse passivi oltre la soglia di cui alla L. n. 108/96;
4. Illegittimamente proceduto alla capitalizzazione degli interessi passivi con periodicità inferiore all'annualità, violando il divieto di anatocismo.

██████████, convenuta, non si è costituita. Si è però costituita ██████████, mandataria con rappresentanza del ██████████, cessionaria del credito in questione (in forza di contratto di cessione di crediti stipulato in data 02.12.2017), chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte dall'opponente e, dunque, la conferma del decreto ingiuntivo opposto, sostenendo, in particolare, la genericità e l'indeterminatezza dei motivi di opposizione e la correttezza dell'operato dell'istituto di credito.

Oltre alla documentazione di cui al fascicolo monitorio, comprendente la lettera di apertura del conto corrente, il contratto di apertura di credito, le lettere di fideiussione rilasciate dalle garanti e gli estratti conti scalari, unitamente alla memoria ex art. 183, c. 6 n. 2 c.p.c., ██████████ ha depositato altresì gli estratti conto capitali del rapporto in questione.



La causa è stata altresì istruita a mezzo ctu, di cui il giudice ha disposto la rinnovazione nel corso della causa - le cui conclusioni, supportate dai necessari rilievi di competenza, il Tribunale ritiene di condividere per le ragioni di seguito indicate (cfr. rel. Dott.ssa ██████ depositata in data 12.10.2022) – è stata posta in decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'udienza odierna.

*

Occorre in primo luogo ricordare che con il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio a cognizione piena nel quale le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, ovvero il creditore opposto quella di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto di fatto, donde il permanere dei rispettivi oneri probatori ex art. 2697 c.c. non diversamente da quanto accade nell'ordinario giudizio di cognizione (cfr. Cass. 77/1969): in altri termini, chi agisce in giudizio ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato e, quindi, deve dimostrare l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio e l'adempimento della propria obbligazione, gravando sul debitore l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. Cass. S.U. 13533/2001).

Applicando tale principio al caso di specie, va rilevato come la banca opposta abbia dimostrato l'esistenza del rapporto bancario posti a fondamento della domanda monitoria: sono agli atti il contratto di conto corrente n. ██████ intercorrente tra l'istituto di credito opposto e la ██████ (cfr. doc. 3 della produzione monitoria), il contratto di apertura di credito sul conto medesimo del 02.01.2012 (doc. 4), le fidejussioni di pari data prestate da ██████ e ██████ (doc. 5), i prospetti scalari del rapporto di c.c. in questione (all. 7). Parte opposta, unitamente alle memorie ex art. 183, c. n 2 c.p.c. ha prodotto altresì tutti gli estratti conto (dal 30.03.2012 al 29.09.2017) relativi al rapporto in questione. Il saldo finale del rapporto passato a sofferenza in data 27.09.2017 ammonta ad € 25.590,46

Può allora passarsi all'esame dei motivi di doglianza nel merito sollevati dagli opposenti. In proposito deve osservarsi quanto segue.

Il contratto bancario, a mente dell'art. 117, comma 1, T.U.B, deve avere forma scritta e deve essere sottoscritto dal cliente.



Inoltre, per rispettare gli obblighi di forma, determinatezza e specificità, nel prevedere tassi d'interesse, spese e commissioni, il contratto bancario deve quantificarne il valore (assoluto o percentuale), la base di calcolo (nella seconda ipotesi) e l'intervallo temporale di riferimento.

La banca, ove sia contrattualmente previsto, può altresì mutare unilateralmente le condizioni già convenute, in senso sfavorevole al cliente, a condizione che gliene dia comunicazione scritta, avvisandolo della facoltà di recedere (cfr. Cass. sez. III civ. n. 8548/12 che ha altresì ribadito come tale obbligo non sussista allorquando *"la variazione del saggio di interesse o di altre condizioni sia stata concordemente subordinata dalle parti alle corrispondenti variazioni di elementi obiettivi ed esterni (quali, ad esempio, il tasso di cambio di una valuta), trattandosi, in tal caso, di modifica non unilaterale del contratto, della quale il cliente ha assunto preventivamente il rischio"*).

E' evidente dunque che l'addebito di interessi, commissioni e spese, se non si fonda su clausole validamente pattuite (o modificate) nel rispetto degli obblighi di cui sopra, sarà illegittimo e dunque indebiti saranno i relativi pagamenti di cui gli estratti conto danno prova.

Il saldo del conto va dunque rideterminato applicando i soli interessi legali ex art. 1284 c.c. in mancanza di contratto sottoscritto dal cliente ovvero, in presenza dello stesso, tenendo conto delle condizioni pattuite nel contratto sottoscritto, così come eventualmente modificato dalla banca nell'esercizio (purché legittimo) dello jus variandi, e tuttavia:

-applicando i tassi sostitutivi previsti dall'art. 117 TUB in caso d'indeterminatezza della clausola relativa al tasso di interessi, intendendosi per tale quella che faccia rinvio ad elementi estrinseci non individuabili mediante criteri prestabiliti,

-escludendo qualunque costo e/o commissione eventualmente addebitato in mancanza di espressa specifica previsione contrattuale;

-riconducendo entro i limiti delle previsioni contrattuali i costi eventualmente computati in maniera difforme dalle stesse.

*

Con particolare riferimento allo *jus variandi* riconosciuto all'istituto di credito, deve evidenziarsi che a norma dell'art. 118 T.U.B, ai fini del corretto esercizio di tale diritto, qualunque modifica delle condizioni contrattuali deve essere comunicata al cliente, in forma scritta o su altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente, con un preavviso di almeno due mesi. Tale norma, posta a presidio della tutela del cliente da inopinate e inaspettate variazioni contrattuali, mira chiaramente ad evitare che il cliente della banca possa risentire delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'esercizio del diritto di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali. In



particolare, l'art. 118, comma 2, T.U.B., richiede l'invio di una comunicazione contenente, con caratteri evidenziati, la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente.

Ai sensi del comma 3, le variazioni contrattuali per cui non siano state osservate le prescrizioni previste dal medesimo art. 118 TUB, sono inefficaci, se sfavorevoli al ricorrente.

**

Con riferimento alla capitalizzazione periodica degli interessi passivi e delle competenze, il Tribunale osserva che l'art. 120 TUB, come modificato dall'art. 25 dl. n. 342/99, ha attribuito al CICR il potere di stabilire le modalità ed i criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria.

Con l'emanazione della relativa deliberazione (in data 9.2.00, pubblicata nella G.U. 22 febbraio 2000), è divenuta legittima la capitalizzazione degli interessi pattuita mediante apposite clausole contenute nei contratti bancari che tuttavia rispettino i requisiti previsti dalla delibera stessa, dunque con riferimento ai contratti di conto corrente, quello della pari periodicità reciproca.

L'art. 1, comma 629, L. 27/12/2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha, poi, previsto la sostituzione, a far data dall'1.01.2014, del comma 2 dell'art. 120 TUB, in materia di anatocismo bancario, disponendo che il CICR stabilisca «modalità e criteri per la produzione di interessi» nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, *"prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale"*.

*

La questione inerente l'usura dei tassi di interesse applicati nel corso del rapporto di conto corrente, invece, va affrontata partendo dall'esame dell'ipotesi di c.d. "usura genetica" – sanzionata sul piano penale dall'art. 644 cp che in essa individua l'elemento oggettivo del reato e, su quello civile, dall'art. 1815 co. 2^a c.c. – ai fini della quale occorre avere riguardo al momento della pattuizione (art. 1 l. 394/00).

Invero, il meccanismo delineato dalla l. 108/96 impone – ai fini della classificazione delle operazioni e, conseguentemente dell'individuazione del tasso soglia di riferimento – di adottare i criteri utilizzati dal MEF che, proprio a tal fine, annualmente è chiamato (sentita la Banca d'Italia) a



classificare le operazioni (con apposito DM) per categorie omogenee – tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata dei rischi e delle garanzie". Tanto è disposto dall'art. 2 l. 108/96 che ha previsto un meccanismo di integrazione della fattispecie delineata dall'art. 644 co. 3^a c.p., demandando alle autorità tecniche (tra cui anche la Banca d'Italia) la concreta individuazione dei tassi soglia sulla base dei dati di mercato rilevati.

I criteri adottati dal MEF sono dunque vincolanti ai fini dell'individuazione delle categorie di operazioni e dei relativi tassi soglia, secondo il meccanismo delineato dagli artt. 644 co. 3^a c.p. e 2 l. 108/96 (né il giudice può sindacare in alcun modo l'operato delle predette autorità laddove, nonostante l'esplicito tenore delle norme sopra richiamate, non considerano ai fini della rilevazione l'incidenza degli interessi di mora, come pure della cms in materia di conti correnti).

E' dibattuto se le istruzioni della Banca d'Italia siano vincolanti nei confronti del giudice chiamato a verificare l'usurarietà di un'operazione, identificando le componenti del costo dell'operazione suscettibili di valutazione secondo le indicazioni – di segno identico a quelle contenute nelle norme già richiamate – dettate dall'art. 644 co. 4^a c.p.

Sul punto, la pronuncia delle Sezioni Unite n. 16303 del 20.06.2018, nel prescrivere che la valutazione dell'usurarietà degli interessi in relazione alla C.M.S. debba avvenire mediante il calcolo eseguito secondo le istruzioni della Banca d'Italia (T.E.G. contrattuale), sembra precludere il ricorso al T.A.E.G. nel rilevamento del tasso concretamente applicato al rapporto bancario in esame

La centralità della pattuizione – che nel sistema delineato dal legislatore del '96 è il secondo termine di paragone per come si evince dal tenore letterale tanto dell'art. 644 cp quanto dell'art. 1815 co. 2^a c.c. – impone al giudice di compiere la verifica appena evidenziata considerando ovviamente le clausole validamente pattuite, dunque le clausole immuni da vizi di nullità che, ove esistenti, le travolgerebbero alla radice elidendo la rilevanza della dedotta usurarietà.

Allorquando, confrontando i due valori così individuati (tasso soglia dell'usura in vigore al momento della conclusione del contratto e T.E.G. contrattuale ricostruito secondo le istruzioni di Banca d'Italia tempo per tempo vigenti), il secondo superi il primo non v'è dubbio che ricorra l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 644 cp e la corrispondente ipotesi prevista dall'art. 1815 co. 2^a c.c., senza che assumano rilievo eventuali clausole c.d. di salvaguardia, affette da nullità ex art. 1344 c.c. in quanto tese a eludere il divieto di pattuire interessi usurari (cfr. *ex multis* Cass. sez. 1^a civ. n. 12965/16).



Inoltre, giova osservare che la S.C. a S.U. con sentenza n. 24675 del 2017 si è pronunciata ex professo sulla c.d. usura sopravvenuta, affermando il seguente principio di diritto: *“nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto”*.

Ancorché la sentenza richiamata esamini un contratto di mutuo, essa declina un principio generale in materia di usura derivante da un’interpretazione sistematica della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, co. 1, d.l. 29.12.2000, n. 394 convertito nella legge 28.02.2001, n. 24 e dall’art. 644 c.p.

Come è noto, tali norme regolano e dettano una disciplina uniforme e di carattere generale relativamente all’usura, applicabile a tutte le ipotesi in cui vi è concessione di credito e prestito di denaro, non distinguendo tra le varie forme di finanziamento utilizzabili dagli Istituti di credito.

Per tale motivo – essendo pacificamente tali norme riferibili anche ai rapporti di c/c – si deve necessariamente ritenere estensibile anche ai rapporti di c/c il principio stabilito da tale importante arresto, non essendovi alcuna valida ragione per non applicarlo al rapporto di conto corrente.

Ne deriva che nessuna rilevanza potrà assegnarsi ad un eventuale superamento della soglia nel corso del rapporto.

*

Così delineato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, rileva il Tribunale che, nel caso di specie, il CTU ha operato in coerenza con i quesiti posti e i principi sopra riportati.

In particolare, il CTU, con riferimento alle doglianze relative a spese e valute, ha:

- accertato la regolare pattuizione, nei contratti di credito in questione, della data di valuta da attribuire alle operazioni in addebito e in accredito, nonché la conformità dei criteri concretamente seguiti alle previsioni negoziali e legali (cfr. par. 2 della relazione integrativa);
- verificato la corretta pattuizione delle spese e degli oneri accessori ed accertato che i costi di gestione riscontrati negli estratti conto coincidono con i costi di gestione pattuiti, salvo quanto appresso.



Il CTU ha, infatti, condivisibilmente, proceduto alla riliquidazione del saldo (sostituendo gli importi concretamente addebitati con quelli stabiliti in contratto) laddove le spese risultano addebitate in virtù di modifiche unilaterali del contratto illegittime ai sensi dell'art. 118 TUB (cfr. par. 1). Ciò è avvenuto con specifico riferimento all'esercizio da parte dell'istituto di credito dello *jus variandi*, in relazione al riconoscimento di una "Commissione sul fido accordato", concretamente addebitata a partire dal terzo trimestre del 2012.

Anche a voler ritenere accertata la regolare pattuizione inerente la concessione di tale facoltà unilaterale alla banca (con sottoscrizione della clausola ex art. 1341, c. 2 c.c.), non rinvenendosi la necessaria comunicazione preventiva ex art. 118 TUB, il CTU ha correttamente proceduto al ricalcolo del saldo del conto corrente, escludendo detta commissione inserita (*ex novo*) e praticata dalla banca a decorrere dal terzo trimestre del 2012, posto che tale commissione non era stata originariamente prevista nel contratto.

Con riferimento all'anatocismo trimestrale applicato dalla banca al rapporto di conto corrente è stata accertata la corretta pattuizione della clausola anatocistica: risulta correttamente indicata la periodicità di capitalizzazione, né si rilevano discordanze sulla periodicità di capitalizzazione degli interessi debitori e creditori, in conformità alla delibera CIRC del 9 febbraio 2000.

Infine, il confronto tra il tasso di usura (di cui alle serie storiche della Banca d'Italia puntualmente allegate dal correntista) e il TEG contrattuale calcolato dal CTU, permette di escludere il superamento del tasso soglia e dunque l'applicazione da parte della banca di interessi usurari (sul punto si v. le risultanze della tabella n. 4, cui rinvia il par. 3 della consulenza).

*

Ricapitolando, il CTU ha correttamente proceduto, con riferimento al conto corrente affidato n. 85347, a riliquidare il saldo di conto corrente escludendo la Commissione sul fido accordato, inserita nel corso del rapporto a seguito della illegittima applicazione dello *jus variandi* ex art. 118 T.U.B (dal terzo trimestre del 2012 alla fine del rapporto). Ed allora deve accertarsi che il saldo del conto corrente n. [REDACTED] al 29.09.2017 è pari a - € 21.275,79, a debito del correntista, a fronte di un saldo banca, previo pari a - € 25.590.46, cui è seguito il decreto ingiuntivo per pari importo.

I valori appena illustrati evidenziano una differenza complessiva a favore del correntista pari a € 4.314,67 rispetto all'importo ingiunto (da imputare per € 3.150,00 alla "Commissione di fido" eliminata e ad € 1.164,67 ai minori interessi scaturenti dal ricalco, come esposto nell'all. 5).

Entro tali limiti va dunque accolta l'opposizione proposta. Ne consegue che il decreto ingiuntivo va revocato e sostituito da una pronuncia di condanna (cfr. in proposito cass. sez. III



civ. n. 21840/13) nei confronti degli opposenti al pagamento della minor somma come sopra determinata, cui andranno ad aggiungersi gli interessi nella misura e con a decorrenza indicate nel decreto revocato.

*

Le spese – considerato la riduzione della somma ingiunta dalla banca – vanno compensate per un quarto, restando l'altra quota a carico degli opposenti e vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui alla tabella n. 2 allegata al DM 55/14, per le cause di valore fino a 26.000 €.

Le spese di CTU vanno invece integralmente poste a carico dell'istituto di credito opposto e dell'intervenuta, in ragione dell'accertata illegittimità nel corso del rapporto contrattuale.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o difesa:

A) Revoca il decreto ingiuntivo n. [REDACTED] emesso dal Tribunale di Trapani.

B) Accerta e dichiara che il saldo del conto corrente n. [REDACTED] al 29.09.2017 è pari a - € 21.275,79, a debito del correntista.

C) Condanna [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] al pagamento, in solido tra loro, in favore [REDACTED], di € 21.275,79, oltre interessi nella misura e con la decorrenza indicate nel decreto revocato.

D) Compensa tra le parti le spese di lite per un quarto e condanna [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] al pagamento, in solido tra loro, in favore di [REDACTED], della restante quota che liquida in € 3.800,00 oltre CPA, spese generali e IVA come per legge.

E) Pone definitivamente a carico di [REDACTED] e [REDACTED], in solido tra loro, le spese di CTU già liquidate con separato decreto.

Trapani, li 08.11.2022

Il Giudice

dott. Carlo Maria Bucalo

